



# COMUNE DI SANTU LUSSURGIU PROVINCIA DI ORISTANO

Originale

## Ordinanze del Sindaco

N. 9 del 10-05-2021

**Oggetto: Prescrizioni antincendio 2021.**

### **Richiamate:**

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 del 23 aprile 2020 con la quale sono state approvate le prescrizioni regionali antincendio 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 15/7 del 23 aprile 2021 di aggiornamento delle prescrizioni regionali antincendio 2020/2022;

Preso atto delle misure preventive testualmente riportate nell'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 15/7 del 23 aprile 2021 nonché del titolo III recante disposizioni sull'uso autorizzato del fuoco;

Considerato che dal 1° giugno al 31 ottobre 2021 vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo, come previsto nell'art. 3 delle prescrizioni regionali antincendio, fermo restando che, in funzione dell'andamento meteorologico stagionale, con determinazione del Direttore Generale della Protezione Civile, previa pubblicazione sul sito web della RAS, il periodo in cui vige lo stato di "elevato pericolo di incendio boschivo" può essere modificato anche per ambiti territoriali specifici;

Ritenuto necessario, per quanto indicato nelle prescrizioni di cui sopra, emanare adeguati provvedimenti diretti a prevenire e/o contrastare potenziali situazioni di pericolo di incendi o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio al decoro urbano, nonché al fine di evitare ed attenuare la recrudescenza del fenomeno degli incendi approssimandosi la stagione estiva;

Ritenuto altresì opportuno, necessario ed urgente programmare tutti gli interventi ed adottare le misure atte alla tutela della salute e dell'igiene pubblica, della prevenzione degli incendi e di protezione dell'ambiente;

Vista la legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" che prevede disposizioni finalizzate alla conservazione e difesa del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita;

Visto il D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267, in particolare l'art. 54;

### **ORDINA**

### **ENTRO IL 1° GIUGNO 2021, quanto segue:**

- a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
- b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le stesse modalità di cui alla lettera a) o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;

- c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- d) i proprietari e/o conduttori di terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite dall'art. 28 delle prescrizioni regionali antincendio 2020/2022 devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui alla lettera a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco, aventi larghezza non inferiore a 5 metri;

**RENDE**  
**NOTO**

**Dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il pericolo di “elevato incendio boschivo” e pertanto è vietato accendere qualsiasi tipo di fuoco, anche per abbruciamento di stoppie e dei residui di lavorazione delle utilizzazioni boschive, e compiere ogni altra azione che possa, comunque, arrecare pericolo di incendio.**

**(Azioni vietate)**

- 1) Nel periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo” **1° giugno al 31 ottobre**, è vietato:
  - a) accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l'accensione (comprese le cosiddette lanterne volanti o similari);
  - b) smaltire braci;
  - c) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
  - d) fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.

**(Gestione agricola e selvicolturale delle stoppie e dei residui colturali)**

- 1) È consentita la **pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie**, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi **solamente nei seguenti casi**:
  - a) nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre, solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente, utilizzando l'apposito modello **“Allegato C”**;
  - b) nel periodo dal 1° luglio al 20 luglio e dal 15 agosto al 14 settembre, nei soli terreni irrigui, ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio;
  - c) per superfici non superiori a 15 ettari, nel periodo compreso fra il 1° e il 14 settembre, solo ai soggetti muniti di apposita autorizzazione, rilasciata dall'Ispettorato forestale competente, esclusivamente nei territori dove le precipitazioni piovose abbiano determinato condizioni tali da ridurre significativamente il rischio di propagazione accidentale delle fiamme;
  - d) per superfici superiori a 15 ettari, nel periodo fra il 1° settembre e il 31 ottobre, a soggetti singoli o associati che, per il tramite dei Sindaci dei Comuni competenti per territorio, presentino specifici progetti di intervento strettamente legati alla pratica agricola e selvicolturale. Gli Ispettorati forestali dovranno ricevere i progetti almeno 20 giorni prima del periodo di interesse. I progetti vengono istruiti dai medesimi Ispettorati che verificano l'idoneità e la sostenibilità, anche in relazione alla situazione meteo-climatica, e ne autorizzano l'esecuzione.

- 2) L'abbruciamento delle stoppie e dei residui colturali delle risaie, nel periodo dal 15 settembre al 31 ottobre, è consentito solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio. Nella stessa autorizzazione saranno riportate ulteriori condizioni e prescrizioni specifiche.
- 3) Il Corpo forestale e di Vigilanza Ambientale supporta e attua le azioni di abbruciamento mirate alla tutela passiva dagli incendi dei beni silvo-pastorali, secondo quanto previsto dal Piano Regionale Antincendi.
- 4) L'abbruciamento per finalità agricole e selvicolturali è comunque subordinato, in qualunque periodo dell'anno, alla realizzazione di fasce di isolamento di almeno 5 metri di larghezza, al fine di evitare la propagazione del fuoco.
- 5) I periodi sopraindicati possono essere modificati con le stesse modalità di cui all'art. 3, comma 2, su tutto il territorio regionale o su parte di esso.
- 6) La pratica agricola e selvicolturale di cui al presente articolo è altresì soggetta alle seguenti normative:
  - a. disposizioni regionali per l'attuazione del regime di condizionalità limitatamente alle aree a seminativo;
  - b. piani di gestione dei SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale), individuate rispettivamente ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;
  - c. art. 11, comma 3, lettera g), della legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394, integrato dall'art. 2, comma 28, lett. a) e b), della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e aggiornato al D.L. 262/2006, che vieta l'uso di fuochi all'aperto nelle aree a parco, salvo diverse prescrizioni dei regolamenti.

#### **(Pianificazione degli abbruciamenti)**

- 1) Al fine di pianificarne la distribuzione territoriale e temporale, le richieste di autorizzazione degli abbruciamenti per finalità agricole e selvicolturali, di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b) e c), delle prescrizioni antincendio, devono essere presentate, almeno 10 giorni prima della data prevista per la loro esecuzione, alle Stazioni oppure agli Ispettorati forestali competenti, utilizzando lo schema di modello **"Allegato C"**.

L'Ispettorato forestale competente per territorio comunica al richiedente il provvedimento di rilascio o di diniego della suddetta autorizzazione, entro il 10° giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta.

- 2) L'autorizzazione, oltre al giorno e agli orari in cui è autorizzato l'abbruciamento, deve indicare:
  - a) l'obbligo di realizzare preventivamente una fascia perimetrale di isolamento di almeno 5 metri di larghezza, ripulita da fieno e sterpaglie secche;
  - b) l'obbligo di assicurare la presenza di personale sufficiente e dotato di idonea attrezzatura antincendio al fine di garantire le relative operazioni ed evitare l'eventuale propagazione del fuoco al di fuori dell'area autorizzata;
  - c) l'obbligo di tener sotto costante controllo l'abbruciamento, abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento ed aver effettuato tutte le operazioni di bonifica;
  - d) l'obbligo di dare immediato avviso alle autorità competenti qualora le fiamme sfuggano al controllo e vi sia il pericolo di propagazione al di fuori dell'area autorizzata;
  - e) la possibilità di sospensione dell'autorizzazione come definito dall'articolo 10.
- 3) La superficie massima consentita per ogni singolo abbruciamento non può essere superiore ai 10 ettari; tale limitazione non si applica ai soggetti singoli o associati, autorizzati ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera d).

- 4) Ciascun Ispettorato forestale pianifica gli abbruciamenti considerando la loro distribuzione temporale e territoriale, in modo tale che nell'ambito di competenza di ciascuna Stazione forestale, le autorizzazioni rilasciate siano in numero massimo di 10 al giorno o per una superficie complessiva massima di 100 ettari al giorno.
- 5) Le autorizzazioni agli abbruciamenti sono concesse previo accertamento dello stato dei luoghi, ad eccezione delle aree agricole, delle carciofaie e dei seminativi.
- 6) Le autorizzazioni rilasciate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale, devono essere esibite, su richiesta, agli agenti di pubblica sicurezza.
- 7) Il soggetto in possesso di una autorizzazione non può avviare o deve immediatamente sospendere le operazioni di abbruciamento, di iniziativa propria o su disposizione del personale del CFVA, in caso di vento pari o superiore a brezza tesa così come definita dalla scala di Beaufort (*"Le foglie e i ramoscelli più piccoli sono in costante movimento; il vento fa sventolare bandiere di piccole dimensioni"*), ossia con velocità pari o superiore a 20 Km/h. Se l'abbruciamento è già avviato, il titolare dell'autorizzazione, deve assicurare la completa bonifica della zona prima di abbandonarla.
- 8) Le autorizzazioni, su delega dell'Ispettorato Forestale, sono rilasciate dalla Stazione Forestale competente per territorio, che tempestivamente le comunica, per la relativa vigilanza:
  - alle vedette e, contestualmente, al Servizio dell'Agenzia Forestas competente per territorio;
  - alla Compagnia Barracellare;
  - alle eventuali Organizzazioni di Volontariato che svolgono servizio di vedetta.

### **Norme di prevenzione**

(Art. 12 - (Terreni e fabbricati)

#### **Entro il 1° giugno:**

- a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;
- b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 28 delle prescrizioni antincendio, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

Per quanto non previsto nel presente provvedimento si rinvia alle prescrizioni regionali antincendio e alla normativa vigente in materia.

### **AVVERTE**

- 1) La violazione dei precetti di cui alle presenti prescrizioni è punita a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato

nell'Allegato E (Prontuario delle sanzioni amministrative).

- 2) Con riferimento ai divieti di cui agli articoli precedenti, nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo di cui all'art. 3, il pericolo d'incendio è presunto.
- 3) Per le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso di chiunque vi abbia interesse:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla Legge n. 1034/1971;
- o, entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. n. 1199/1971;
- e, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

### **DEMANDA**

Alla Polizia Locale, alla Compagnia Barracellare, all'associazione di volontariato "Protezione Civile Santu Lussurgiu – ODV" e agli uffici competenti il controllo sull'esecuzione della presente Ordinanza nonché la massima diffusione della stessa.

Per quanto non esplicitamente stabilito con il presente provvedimento si rimanda integralmente alle disposizioni delle prescrizioni Regionali Antincendio 2020/2022 ed all'aggiornamento 2021 allegate alla presente.

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Santu Lussurgiu e trasmessa, ciascuno per le proprie competenze, per l'applicazione delle disposizioni ivi contenute a:

- Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna - Servizio Ispettorato Ripartimentale di Oristano - Stazione Forestale di Seneghe;
- Comando Provinciale Vigili Del Fuoco Oristano;
- Comando Compagnia Carabinieri di Santu Lussurgiu;
- Compagnia Barracellare di Santu Lussurgiu;
- Associazione di volontariato "Protezione Civile Santu Lussurgiu – ODV"
- Alla Prefettura U.T.G. di Oristano;
- Ufficio Tecnico del Comune di Santu Lussurgiu;
- Ufficio Polizia Locale del Comune di Santu Lussurgiu.

Santu Lussurgiu, 10-05-2021

Sindaco

Dott.. Diego Loi

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005)*